

CAPITOLATO D'ONERI PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ID 2328



INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1 Premessa	4
1.2 Reperibilità della documentazione.....	4
1.3 Responsabile del procedimento.....	5
1.4 Comunicazioni e informazioni all'ANAC.....	5
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA: AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE della pubblica amministrazione	5
2.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione	5
2.2 Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA	5
2.3 Durata.....	20
2.4 Valore stimato.....	20
2.5 Criterio di scelta del contraente.....	20
2.6 Sicurezza	21
2.7 Richiesta d'informazioni	21
2.8 Lingua della documentazione da produrre	21
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE	21
3.1 Attività propedeutiche all'ammissione: Registrazione	22
3.2 Condizioni per l'ammissione: Domanda di ammissione	22
3.3 Soggetti ammessi a presentare "Domanda di ammissione"	22
4. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' DI INVIO ..	22
4.1 Procedura di richiesta di ammissione.....	22
4.2 Contenuto della domanda di ammissione	24
4.3 Consorzi fra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica	25
4.4 Sottoscrizione della Domanda di Ammissione	26
4.5 Motivi di esclusione.....	27
4.6 Procura	29
4.7 Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica.....	29
4.8 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma.....	30
4.9 Garanzia provvisoria e pagamento del contributo all'A.N.AC.....	30
5. AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI..	30
5.1 Valutazione delle domande di ammissione	30
5.2 Conclusione dell'attività della Consip: ammissione o diniego	32
5.3 Efficacia e durata dell'ammissione allo SDAPA	32
5.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione	33
6. APPALTI SPECIFICI	33
6.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico.....	33
6.2 Avvio del singolo Appalto Specifico (Lettera di invito)	33
6.3 Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento	35
6.4 L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto	36
7. STRUMENTI INFORMATICI	36



7.1	Il Sistema informatico di e-Procurement.....	36
7.2	Gestore del Sistema.....	37
7.3	Area comunicazioni	38
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
9.	CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	41
10.	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	41
11.	ALLEGATI	42



1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "SDAPA") per la fornitura e posa di impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica, di cui alla determina pubblicata sul sito www.consip.it.

La procedura è indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/01/2022, e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme alle prescrizioni dell'art. 55 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, tutto come meglio specificato nel presente Capitolato d'Oneri (in avanti, per semplicità, anche solo "CdO").

Ai fini della ammissione allo SDAPA è indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui ai successivi paragrafi;
- dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, firma Qualificata, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e per compiere le attività all'interno del Sistema. I dettagli e gli aggiornamenti tecnici sono indicati nelle linee guida per l'uso del Sistema e degli Strumenti pubblicate sul profilo del committente.

Nell'ambito del presente SDAPA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 586 della L. n. 160/2019, possono essere indetti Appalti Specifici per la stipula di Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1.2 Reperibilità della documentazione

La documentazione ufficiale della procedura è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal profilo del committente nonché dai siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it.

Su tali siti è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni prevale la versione firmata digitalmente. Eventuali rettifiche al Bando verranno pubblicate secondo le modalità di legge, nonché sui siti indicati al punto I.1 del Bando.



1.3 Responsabile del procedimento

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, l'Ing. Maurizio Ferrante.

Resta ferma la competenza di ciascuna Amministrazione e Stazione Appaltante in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del procedimento e l'eventuale direttore dell'esecuzione, relativamente a ciascuna procedura di Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS) svolta nell'ambito del presente SDAPA e al relativo contratto di appalto eventualmente concluso.

1.4 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Le singole stazioni appaltanti eseguiranno le medesime comunicazioni per le procedure di AS e per la fase di esecuzione dei singoli contratti.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA: AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

La presente procedura ha ad oggetto l'ammissione degli operatori economici al presente SDAPA, alle condizioni stabilite nel Bando, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione allegata.

Il presente SDAPA è suddiviso in più "categorie merceologiche" come meglio successivamente descritto.

Gli operatori economici ammessi saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l'aggiudicazione di AS di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario (restando inteso, comunque, che in caso di divisione in lotti degli AS, i contratti aggiudicati in relazione al singolo lotto potranno essere di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario purché il valore complessivo dei lotti, quindi dell'AS nel suo complesso, sia pari o superiore a tale soglia) che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate nella/e "categoria/e merceologica/he" sulla base delle regole indicate nei successivi paragrafi.

2.2 Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA

Il presente SDAPA è suddiviso in n. 7 (sette) "categorie merceologiche" aventi ad oggetto:

- 1. Impianti fotovoltaici;**
- 2. Impianti solari termici;**
- 3. Impianti a pompa di calore per la climatizzazione;**
- 4. Caldaie a condensazione;**
- 5. Relamping;**
- 6. Chiusure trasparenti con infissi;**
- 7. Pannelli isolanti.**



Ogni operatore per essere ammesso allo SDAPA deve, a **pena di inammissibilità**:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, così come descritti per ciascuna categoria merceologica nelle sottostanti tabelle.

Ogni operatore, per essere ammesso allo SDAPA, deve altresì dichiarare per ogni categoria merceologica per la quale intende richiedere l'ammissione, le informazioni qualificanti afferenti ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui è in possesso.

Nelle tabelle sottostanti sono definiti per ciascuna categoria merceologica i requisiti di ammissione allo SDAPA e le relative regole di individuazione dei requisiti necessari per la partecipazione agli Appalti Specifici, a cui dovranno attenersi le Amministrazioni.

Categoria Merceologica: 1 - Impianti fotovoltaici		
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato specifico medio annuo (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente	Il fatturato specifico richiesto per l'AS riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.



	<p>richiesto dalle singole amministrazioni.</p> <p>Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria OG 9 "Impianti per la produzione di energia elettrica", funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte.</p> <p>Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta attestazione, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p> <p>Poiché l'importo degli interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore</p>



		ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
--	--	--

Categoria Merceologica: 2 - Impianti solari termici		
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di impianti solari termici. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA potrà essere dichiarato anche un fatturato specifico medio annuo pari a zero euro, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS dalle singole amministrazioni. Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le	Il fatturato specifico richiesto per l'AS riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.



	<p>imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di impianti solari termici, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria OS28 "Impianti termici e di condizionamento" (o OG11 "Impianti tecnologici"), funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte.</p> <p>Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta attestazione, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p> <p>Poiché l'importo degli interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.</p>

Categoria Merceologica: 3 - Impianti a pompa di calore per la climatizzazione		
Requisito di	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti



ammissione allo SDAPA		di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico- finanziaria</u>	<p>Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di Impianti a pompa di calore per la climatizzazione. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA potrà essere dichiarato anche un fatturato specifico medio annuo pari a zero euro, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS dalle singole amministrazioni.</p> <p>Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	Il fatturato specifico richiesto per l'AS riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente</p>	



	<p>operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di Impianti a pompa di calore per la climatizzazione, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria OS28 "Impianti termici e di condizionamento" (o OG11 "Impianti tecnologici"), funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte.</p> <p>Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta attestazione, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p> <p>Poiché l'importo degli interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.</p>

Categoria Merceologica: 4 – Caldaie a condensazione		
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione</u>	Dichiarare il fatturato specifico	Il fatturato specifico richiesto per l'AS



<u>qualificante</u> <u>relativa alla</u> <u>capacità</u> <u>economico-</u> <u>finanziaria</u>	<p>medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di Caldaie a condensazione.</p> <p>Ai fini dell'ammissione allo SDAPA potrà essere dichiarato anche un fatturato specifico medio annuo pari a zero euro, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS dalle singole amministrazioni.</p> <p>Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	<p>riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p>
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di Caldaie a condensazione, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<u>Informazione</u> <u>qualificante</u> <u>relativa alla</u> <u>capacità</u>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà</p>



<u>tecnico- professionale</u>	OS28 “Impianti termici e di condizionamento” (o OG11 “Impianti tecnologici”), funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte. Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta attestazione, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.	in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico. Poiché l'importo degli interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
-----------------------------------	--	---

Categoria Merceologica: 5 - Relamping		
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di interventi di relamping. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA potrà essere dichiarato anche un fatturato specifico	Il fatturato specifico richiesto per l'AS riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo



	<p>medio annuo pari a zero euro, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS dalle singole amministrazioni.</p> <p>Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	<p>realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p>
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di interventi di relamping, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi" funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte.</p> <p>Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p> <p>Poiché l'importo degli interventi, per i</p>



	possesso della suddetta attestazione , fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.	quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
--	--	--

Categoria Merceologica: 6 - Chiusure trasparenti con infissi		
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di Chiusure trasparenti con infissi. Ai fini dell'ammissione allo SDAPA potrà essere dichiarato anche un fatturato specifico medio annuo pari a zero euro , fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS dalle singole amministrazioni. Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del	Il fatturato specifico richiesto per l'AS riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.



	<p>biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di Chiusure trasparenti con infissi, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<p><u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u></p>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria OS6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" (o OG1 "Edifici civili e industriali"), funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte.</p> <p>Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta attestazione, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p> <p>Poiché l'importo degli interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.</p>



Categoria Merceologica: 7 – Pannelli isolanti		
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Regole per l'individuazione dei Requisiti di partecipazione agli AS
<u>Idoneità professionale</u>	Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria merceologica.	Il requisito di idoneità professionale richiesto per l'AS sarà il medesimo richiesto per l'ammissione alla categoria merceologica.
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità economico-finanziaria</u>	<p>Dichiarare il fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, per la categoria fornitura e posa in opera di pannelli isolanti.</p> <p>Ai fini dell'ammissione allo SDAPA potrà essere dichiarato anche un fatturato specifico medio annuo pari a zero euro, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS dalle singole amministrazioni.</p> <p>Per valore medio annuo del fatturato specifico si intende il valore medio calcolato nell'arco temporale di riferimento (es. Fatturato medio annuo del biennio = fatturato complessivo di due anni diviso 2). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.</p>	Il fatturato specifico richiesto per l'AS riguarderà il settore indicato nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante ne indicherà in sede di AS il relativo importo, riferito al valore medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, sulla base della seguente regola: possesso di un fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari almeno pari al valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.
	<p>Motivazione: la scelta del requisito relativo al fatturato specifico e la definizione della suddetta regola per la determinazione dell'importo dello stesso in sede di AS, si è resa necessaria in considerazione dell'elevata</p>	



	<p>specificità dell'oggetto contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente operatori economici dotati di comprovata e continuativa esperienza nel settore della relativa categoria merceologica.</p> <p>Il requisito di fatturato deve essere relativo a fornitura e posa in opera di pannelli isolanti, così da assicurare l'osservanza delle obbligazioni contrattuali a soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette forniture.</p>	
<u>Informazione qualificante relativa alla capacità tecnico-professionale</u>	<p>Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione SOA Categoria OS7 "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica" (o OG1 "Edifici civili e industriali"), funzionale all'esecuzione delle attività senza le quali l'impianto non è in grado di funzionare a regola d'arte.</p> <p>Ai fini dell'Ammissione allo SDAPA la singola impresa potrà dichiarare di non essere in possesso della suddetta attestazione, fermo restando quanto eventualmente richiesto per la partecipazione agli AS.</p>	<p>L'attestazione SOA richiesta per l'AS sarà quella indicata nel presente CdO per la specifica categoria merceologica. Ciascuna Stazione Appaltante indicherà in sede di AS se, ai fini della partecipazione, sia richiesto o meno il possesso della suddetta attestazione, sulla base della seguente regola: possesso dell'attestazione SOA e della relativa Classifica pari a quella immediatamente superiore all'importo massimo presunto del valore annuo del Lotto/Appalto Specifico.</p> <p>Poiché l'importo degli interventi, per i quali si rende necessaria la SOA, richiesti dalle Amministrazioni in sede di Appalti Specifici potrebbe essere pari o inferiore ad Euro 150.000,00, si precisa che è consentita l'ammissione al presente SDAPA anche di operatori che non siano in possesso di attestazione SOA, ma che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.</p>

In caso di AS, oppure di lotti di AS, aventi ad oggetto più categorie merceologiche, a ciascuna categoria merceologica si applicheranno le regole per l'individuazione dei requisiti di partecipazione agli AS per la medesima previste nelle suddette tabelle.

Nel caso di AS per l'affidamento di diversi Lotti i requisiti di partecipazione saranno determinati per ogni Lotto secondo le regole sopra stabilite.

Requisiti per procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC



Qualora, nell'ambito del presente SDAPA, vengano indette procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 ("PNRR"), nonché dal PNC, **dovranno trovare applicazione**, oltre alle condizioni di cui sopra, le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati. In particolare, all'operatore economico è richiesto, in sede di ammissione allo SDAPA, l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alle Amministrazioni, in sede di AS, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, ovvero:

a1) gli operatori economici che **occupano più di 50 dipendenti** tenuti, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006 alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta in sede di AS, **pena esclusione**, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

a2) gli operatori economici **con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50**, si impegnano a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto del relativo AS. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali che saranno previste dalle Amministrazioni nei contratti relativi ai singoli AS e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

a3) gli operatori economici **con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50**, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'AS, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.



La violazione anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) e 2) comporta l'applicazione delle penali che saranno stabilite dalla Amministrazioni nei contratti relativi ai singoli AS.

Le Amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, pubblicheranno sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto sezione "Gare e Avvisi"), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere a1), a2) e a3), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. Le Amministrazioni procederanno anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Le Amministrazioni, in relazione agli AS afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, dovranno richiedere al momento dell'invio della lettera di invito, i requisiti di cui alle lettere a1), a2) e a3).

2.3 Durata

Il presente SDAPA ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la pubblicazione.

La durata può essere prorogata ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 12 del Codice.

Consip S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di sospendere o revocare il presente SDAPA anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia.

Per tutta la durata dello SDAPA gli operatori economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dalla documentazione ad esso allegata potranno inviare la loro "domanda di ammissione".

Per tutta la durata dello SDAPA le Stazioni Appaltanti potranno avviare AS invitando gli operatori ammessi a presentare offerta, sulla base delle modalità di cui al successivo paragrafo 6.2.

2.4 Valore stimato

Il valore stimato del presente SDAPA ammonta indicativamente ad Euro 400.000.000,00, oltre IVA. Si precisa che il sopra richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Stazioni appaltanti che utilizzeranno lo SDAPA nel suo arco temporale di durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Stazioni Appaltanti e per la Consip S.p.A. nei confronti dei soggetti ammessi allo SDAPA.

2.5 Criterio di scelta del contraente

I singoli AS saranno aggiudicati in forza del criterio di scelta del contraente relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa basata:

- sul minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, fornendo adeguata motivazione in AS sulle ragioni che portano all'utilizzo di questa modalità;
- sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

In quest'ultimo caso Il punteggio tecnico (PT) dovrà essere pari almeno al 70% del punteggio totale



(PT+PE).

Nell'Appendice 1 al presente Capitolato d'Oneri, sono riportati, per ciascuna categoria merceologica, gli *Ambiti* e i *Criteri di Valutazione* che devono essere utilizzati nei singoli Appalti Specifici ai fini dell'attribuzione del Punteggio tecnico.

La scelta dei sub-criteri di valutazione da utilizzare per il singolo AS e la relativa ponderazione sono rimesse alle stazioni appaltanti che ne daranno evidenza nella documentazione dell'AS, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dalle Linee Guida Anac n. 2/2016.

Le Amministrazioni, in relazione agli Appalti Specifici svolti nel presente SDAPA, afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al par. 2.2 e quanto precisato nel successivo par. 6.2, dovranno, al momento dell'invio della lettera di invito e fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevedere, nel caso di affidamento mediante OEPV, **almeno un requisito premiale**, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa dei disabili ai sensi dell'art. 47, indicati nell'Appendice al capitolato d'oneri.

Le Amministrazioni potranno, altresì, prevedere ulteriori requisiti premiali dell'offerta ai sensi dall'art. 47 di cui sopra.

2.6 Sicurezza

In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDAPA, che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete alle singole Amministrazioni/Stazioni appaltanti.

2.7 Richiesta d'informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando, del presente CdO, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A., per tutta la durata del presente SDAPA.

Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it; www.consip.it; www.mef.gov.it. Nel corso della durata del presente SDAPA il documento elettronico pubblicato contenente i chiarimenti verrà tempestivamente aggiornato.

2.8 Lingua della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della ammissione allo SDAPA dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE



3.1 Attività propedeutiche all'ammissione: Registrazione

Per presentare domanda di ammissione al presente SDAPA, l'operatore economico deve registrarsi al Sistema ai sensi delle "Regole del Sistema di eProcurement" (di seguito "Regole"), la cui consultazione è disponibile nella sezione del Sito dedicata al modello di funzionamento del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. rispettando quanto in esse disciplinato. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o da soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente CdO, nei relativi allegati (tra cui in particolare le "Regole" e le istruzioni presenti nel Sito), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'ammissione di quest'ultimo sarà revocata.

3.2 Condizioni per l'ammissione: Domanda di ammissione

Ai fini dell'ammissione allo SDAPA, l'operatore economico deve presentare, esclusivamente tramite il Sistema, apposita "*Domanda di ammissione*", redatta attraverso la procedura guidata disponibile nel Sistema, sottoscritta digitalmente, a **pena di inammissibilità** allo SDA stesso.

3.3 Soggetti ammessi a presentare "Domanda di ammissione"

Possono presentare domanda di ammissione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b), c), f) del Codice con le modalità di cui al successivo paragrafo 4.3. La partecipazione ai singoli AS dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari e dei Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di soggettività giuridica (d'ora in poi solo Aggregazioni), tra operatori ammessi e invitati, sarà consentita nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste al successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

4. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' DI INVIO

4.1 Procedura di richiesta di ammissione

La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDAPA di cui al successivo paragrafo.

L'ammissione al presente SDAPA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso, né vincola Consip o le Stazioni appaltanti ad



aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'operatore economico ammesso allo SDAPA.

L'ammissione allo SDAPA in una data categoria merceologica, consente all'operatore economico di ricevere le lettere di invito nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste nel presente CdO e nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 6.

La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, che consentono di predisporre ed inviare la "*Domanda di ammissione*", il cui contenuto viene descritto al successivo paragrafo 4.2.

Il Sistema provvede a generare automaticamente la "*Domanda di Ammissione*" in formato .pdf a seguito della immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell'operatore economico attraverso una sequenza procedurale guidata.

Ove necessario, l'operatore economico dovrà altresì presentare a Sistema i seguenti documenti:

- procura (di cui al successivo paragrafo 4.6);
- documentazione relativa a Consorzio stabile/consorziate, Aggregazioni con soggettività giuridica/imprese retiste (di cui al successivo paragrafo 4.3).

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della domanda di ammissione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso.

La presentazione della "*Domanda di ammissione*" e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "*conferma ed invio*".

L'ora e la data esatta di ricezione delle domande di ammissione sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1.

La procedura di preparazione ed invio della "*Domanda di ammissione*" può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della "*Domanda di ammissione*" deve necessariamente avvenire entro il termine di durata dello SDAPA. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione della "*Domanda di ammissione*" guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità dell'operatore economico aggiornare costantemente il contenuto di ogni



fase e di ogni passo relativo alla presentazione della “Domanda di ammissione”.

L’invio della “Domanda di ammissione”, in ogni caso, avviene solo con la funzionalità “conferma e invio”.

La presentazione della “Domanda di ammissione” mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la “Domanda di ammissione” non pervenga entro il previsto termine di durata dello SDAPA.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della “Domanda di ammissione”.

Il Sistema e gli strumenti informatici utilizzati da Consip S.p.A. garantiscono il rispetto della massima segretezza e riservatezza della “Domanda di ammissione” e dei documenti che la compongono, garantiscono la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della domanda medesima, conformemente alle disposizioni di cui al Codice e al D. Lgs. n. 82/2005 (cfr. successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

La “Domanda di ammissione”, così come tutti i dati e le informazioni inviate dall’operatore economico a Consip S.p.A. ai fini dell’ammissione o del mantenimento dell’ammissione allo SDAPA, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A. ai fini della presente procedura, saranno rese disponibili e trattate dalle Stazioni Appaltanti in occasione dell’ AS.

I contenuti delle “Domande di ammissione”, o parte di essi, saranno messi a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di *privacy* di cui al successivo paragrafo 8 ai fini dello svolgimento delle attività di aggiudicazione dei singoli AS.

4.2 Contenuto della domanda di ammissione

La “Domanda di ammissione” contiene attestazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 relative a:

- i **dati del soggetto** che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all’operatore economico;
- dichiarazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla **Idoneità professionale** di cui al precedente paragrafo 2.2;
- l’assenza dei **motivi di esclusione** di cui al successivo paragrafo 4.5;
- per ogni categoria merceologica per la quale si richieda l’ammissione l’indicazione:
 - **dell’importo del fatturato specifico medio annuo richiesto per la categoria**



merceologica, sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 2.2;

- **del possesso o meno dell'attestazione SOA richiesta per la categoria merceologica**, sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 2.2., o **dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010**, per l'ipotesi in cui l'importo degli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente richiesto in fase di AS sia pari o inferiore a 150.000 Euro.
- impegno o meno dell'operatore economico, con riferimento agli Appalti specifici afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Appalto specifico, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, in relazione al numero dei propri dipendenti.
- l'accettazione delle modalità della procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa **d'inammissibilità** al presente SDAPA.

4.3 Consorzi fra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice e le Aggregazioni con soggettività giuridica, devono presentare domanda di ammissione dichiarando le informazioni qualificanti afferenti ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui sono in possesso, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, il requisito economico finanziario dichiarato deve essere posseduto dal Consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, il requisito economico-finanziario dichiarato deve essere soddisfatto dal consorzio che, può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1 del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle non esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si precisa che il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, che intenda far ricorso ai requisiti di fatturato di tutte o alcune delle sue consorziate potrà farlo esclusivamente:

- in fase di ammissione allo SDAPA, al momento della presentazione della domanda,
- in sede di modifica dati.

In entrambi i casi dovrà tener conto, al momento di immissione del valore nella dichiarazione sul possesso dei requisiti, anche del fatturato apportato dalle consorziate cui intende valersi.

Resta fermo che se il Consorzio intende ricorrere al fatturato di una o più consorziate, non già considerato in sede di ammissione, per la partecipazione ad un determinato AS, potrà farlo solo utilizzando la funzione di modifica dati prima della presentazione dell'offerta.

Si precisa che in sede di AS, il Consorzio potrà ricorrere anche al fatturato delle eventuali



consorziate dichiarate esecutrici per quell'appalto specifico, ma potrà farlo soltanto a condizione che il fatturato delle consorziate esecutrici non sia stato già utilizzato dal Consorzio in sede di ammissione o di modifica dati al momento della dichiarazione del possesso dei requisiti stessi.

La verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal consorzio e di quelli eventualmente apportati dalle consorziate è affidata alla stazione appaltante titolare dell'AS.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, il requisito tecnico professionale (qualificazione SOA) dichiarato deve essere posseduto dal Consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice. In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del Codice, il requisito dichiarato deve esser soddisfatto dal consorzio che, può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1 del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle non esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I Consorzi/Aggregazioni di cui sopra potranno partecipare ai singoli AS in proprio o tramite le consorziate esecutrici/retiste.

L'indicazione delle imprese consorziate esecutrici/retiste, con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA, deve essere presentata in sede di partecipazione al singolo AS. Resta inteso che ciascuna impresa, al fine di poter essere indicata dal consorzio quale esecutrice/retista, deve essere abilitata ad almeno una categoria del presente SDA, oggetto dell'Appalto Specifico.

Rimane fermo che le consorziate indicate come esecutrici dovranno essere abilitate alla categoria relativa alle prestazioni da eseguire. La relativa verifica sarà eseguita dalle Stazioni Appalti.

Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice.

4.4 Sottoscrizione della Domanda di Ammissione

La "Domanda di ammissione" dovrà essere, a **pena di inammissibilità**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato)

Il soggetto che sottoscrive la "Domanda di ammissione" e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell'operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie per l'ammissione allo SDAPA. In sede di AS l'offerta potrà essere firmata anche da altro soggetto avente i poteri necessari in ragione del valore del contratto da affidare.

Si ricorda che il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più



soggetti, la “Domanda di Ammissione” dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i su richiamati soggetti.

Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti/Procuratori (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico, con puntuale indicazione dei limiti al proprio potere). Prima di richiedere l’ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1, ed ottenere in questo modo l’account che gli consente di operare nel sistema e chiedere l’ammissione.

4.5 Motivi di esclusione

La “Domanda di ammissione” deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché tutte le informazioni ivi indicate.

In particolare, il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. I) del Codice per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di operatore economico individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della domanda, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).

In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data in cui viene sottoscritta la domanda di ammissione, le



dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice dovranno essere rese anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati - compresi i cessati - che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la data in cui viene sottomessa la domanda di ammissione.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati nominativamente **tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, come sopra individuati.**

Si precisa che in sede di AS saranno sottoposti ai controlli di cui all'art. 85, comma 5 del Codice tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, in carica nonché quelli cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente l'invio della lettera di invito (ivi inclusi quelli che si considerano tali in ragione di operazioni societarie intercorse nell'anno antecedente l'invio dell'invito).

Nella "domanda di ammissione" devono essere indicati, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Nella medesima domanda devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dall'operatore economico richiedente l'ammissione. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alle stazioni appaltanti.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti in sede di AS ogni opportuna valutazione.

La valutazione delle Stazioni appaltanti avverrà sulla base delle regole che saranno definite dalle singole stazioni appaltanti nel CdO dell'AS.

Resta fermo quanto previsto all'art. 80, comma 11, del Codice.

Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 110, commi 4 e 5, del Codice (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), chi richiede l'ammissione dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti e i



provvedimenti indicati al sopra richiamato art. 110, commi 4 e 5, del Codice.

In particolare, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà:

1. indicare, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
2. indicare, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

4.6 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni di cui alla *"Domanda di ammissione"* e alla dichiarazione di *"ulteriore legale rappresentante"* siano sottoscritte da un soggetto i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore economico dovrà produrre, **a pena di non ammissione** allo SDAPA, copia della procura (generale o speciale) o comunque dei documenti attestanti i poteri del sottoscrittore. Tale copia dovrà essere inviata attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuali procure"*.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere all'operatore economico, per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica della procura/documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'operatore economico già ammesso allo SDAPA voglia nominare un nuovo procuratore speciale o debba comunicare la nomina di un nuovo legale rappresentante, questi dovrà registrarsi e presentare la propria dichiarazione di *"ulteriore legale rappresentante"*.

A questo fine, il nuovo procuratore/legale rappresentante dovrà provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1 del presente CdO ed ottenere l'account che gli consente di operare nel Sistema e chiedere l'ammissione.

La richiesta sarà esaminata da Consip sulla base della tempistica di cui al successivo paragrafo 5.1.2. Solo al termine della valutazione da parte di Consip tale soggetto riceverà le lettere di invito successivamente inoltrate dalle stazioni appaltanti.

Sino all'ammissione del nuovo procuratore/legale rappresentante le lettere di invito saranno inoltrate al/ai legale/i rappresentante/i già ammesso dell'operatore economico.

4.7 Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica



In caso di partecipazione nella forma di cui all'art. 45, comma 2, lett.re b) e c), del Codice, l'operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete*" per quanto riguarda il Consorzio fra società cooperative o tra imprese artigiane e il Consorzio stabile non iscritti alla CCIAA, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto o dal certificato della CCIAA, copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In caso di partecipazione nella forma dell'Aggregazione con soggettività giuridica l'operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete*" copia del Contratto di rete.

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico, la consegna di una copia autentica della documentazione sopra indicata.

4.8 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a Consip S.p.A. esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema in conformità a quanto stabilito dalle Regole, in formato elettronico, e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, essere sottoscritti, **pena la non ammissione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

4.9 Garanzia provvisoria e pagamento del contributo all'A.N.AC.

Per l'ammissione al presente SDAPA non è prevista la costituzione né la produzione di alcuna garanzia provvisoria, né sono dovute le contribuzioni di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tali adempimenti a carico degli operatori economici saranno disciplinati dalle Stazioni appaltanti nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

5. AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

5.1 Valutazione delle domande di ammissione

L'esame delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da Consip S.p.A.

Consip S.p.A., inoltre, nello svolgimento dell'istruttoria potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate, nonché, per quanto possibile, di procedure automatiche di verifica.

Consip, durante la valutazione delle Domande di Ammissione, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi e della Domanda di Ammissione, procederà alla "riassegnazione" della Domanda di Ammissione all'Operatore Economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le modifiche necessarie alla Domanda oggetto di riassegnazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma



1, lett. b), L. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis, L. 241/1990.

La Consip S.p.A. ha adottato una *“Direttiva sui tempi e le modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati”*, che è consultabile sul sito internet www.consip.it.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci Consip S.p.A. procederà alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'operatore economico dallo SDAPA.

L'esame delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da Consip S.p.A. in via continuativa per tutta la durata dello SDAPA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di quanto previsto dal Codice e dal D. Lgs. n. 82/2005. L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

5.1.1 Procedimento di ammissione nella prima applicazione del Capitolato d'Oneri

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine di **120 giorni solari** per la presentazione delle domande di ammissione.

Come stabilito dell'art. 55, comma 7, del Codice, Consip S.p.A. valuterà le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Consip si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo AS nel presente SDAPA non sia stato inviato.

5.1.2 Procedimento di ammissione a regime

Durante l'intera durata del presente SDAPA, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 55, co. 7, del Codice, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Si fa presente che l'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.

In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito. Stante quanto precede a pena di esclusione può presentare offerta per un AS solo un operatore



economico che risulti ammesso allo SDAPA - per la categoria oggetto dello stesso AS - al momento dell'invio della lettera di invito e quindi invitato.

Tale regola si applica:

- **agli operatori economici che presentano offerta singolarmente;**
- **agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario;**
- **ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici;**
- **alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici;**
- **nel caso di avvalimento, all'Impresa ausiliaria.**

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell'invito per il singolo AS, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ausiliate ecc.) con i quali essi partecipano.

Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 6.2.

5.2 Conclusione dell'attività della Consip: ammissione o diniego

All'esito dell'attività di esame, Consip S.p.A.:

i) comunicherà all'operatore economico, attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante il Sistema, gli estremi del **provvedimento di ammissione**;

oppure

ii) invierà il **provvedimento di diniego**.

In caso di diniego dell'ammissione l'operatore economico può presentare una nuova Domanda di Ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.

5.3 Efficacia e durata dell'ammissione allo SDAPA

L'ammissione dell'operatore economico allo SDAPA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso, indicato dal punto 2.3, fatto salvo quanto previsto nelle Regole.

L'ammissione impegna in ogni caso l'operatore economico al pieno ed integrale rispetto del Bando, delle Regole e, in generale, di tutti gli altri documenti dello SDAPA.

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'ammissione allo SDAPA, nonché l'eventuale richiesta di disabilitazione sono disciplinati dal presente CdO, dal Bando, dagli allegati e dalle Regole.

In particolare, ai fini della permanenza nello SDAPA, l'operatore economico è tenuto a mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente CdO.

La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da



parte di Consip S.p.A. attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.

5.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella *"Domanda di ammissione"*, l'eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente CdO e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la *"Domanda di ammissione"*.

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette con le modalità definite nelle Regole.

Consip S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di AS.

6. APPALTI SPECIFICI

6.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico

L'AS avrà ad oggetto categorie merceologiche definite nel precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

In allegato al presente CdO (Allegato 1, Capitolato tecnico) viene fornita la descrizione della fornitura che potrà essere oggetto del singolo AS con le relative caratteristiche.

Tale documento potrà, durante la vigenza del presente SDAPA, essere integrato dalla Consip S.p.A. su indicazione delle stazioni appaltanti e/o della stessa Consip S.p.A.

Fermo quanto precede, resta inteso che ogni Stazione appaltante potrà meglio dettagliare nel proprio Capitolato Tecnico specifiche relative alle modalità di esecuzione del contratto.

AS possono essere indetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 586 della L. n. 160/2019, anche per affidare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici.

6.2 Avvio del singolo Appalto Specifico (Lettera di invito)

Per avviare un AS le stazioni appaltanti dovranno compilare l'apposita procedura, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, nella quale allegheranno il CdO e i relativi documenti allegati. Il sistema invierà agli operatori economici una comunicazione nell'area riservata del sistema contenente il collegamento alla lettera di invito e alla documentazione di gara.



I requisiti per la partecipazione all'AS per ogni categoria merceologica vengono individuati tramite le regole definite al precedente paragrafo 2.2, ivi inclusi quelli relativi ad AS finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR o PNC.

Per il singolo AS la **Stazione Appaltante inviterà per singola categoria merceologica tutti gli operatori ammessi**.

Vale in ogni caso la regola prevista al paragrafo 5.1.2, pertanto solo gli operatori economici invitati, sulla base della suddetta modalità, potranno partecipare all'AS e presentare offerta.

Resta fermo che gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta per l'AS, risultino – sulla base di quanto dichiarato nella Domanda di Ammissione o comunque nell'ultimo Aggiornamento dei dati - **non in possesso** o in possesso dei requisiti **in misura inferiore** rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella lettera di invito, potranno comunque partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, Consorzi, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento come descritto al successivo paragrafo.

Si precisa che, il requisito richiesto per gli AS finanziati con fondi PNRR e PNC di cui al par. 2.2 deve essere soddisfatto in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) del requisito, da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2, dell'art. 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

L'aggiudicatario dell'AS dovrà comprovare il possesso dei requisiti di Idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante, ivi inclusi quelli relativi ad AS finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR o PNC, secondo le modalità definite nel CdO dell'AS.

Nella documentazione relativa all' AS saranno definite le modalità di affidamento, la possibilità di presentare offerta per più Lotti, le condizioni per la partecipazione a più Lotti e il numero dei Lotti aggiudicabili.

Requisiti per procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC.

In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR nonché dal PNC, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'Amministrazione, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente par. 2.2, dovrà:



- prevedere almeno quale **requisito necessario dell'offerta** l'aver assolto al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. n. 68/99 e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, co. 4);
- prevedere, nel caso di affidamento mediante OEPV, **almeno un requisito premiale**, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa dei disabili nei contratti pubblici ai sensi dell'art. 47, comma 4, scelto tra quelli indicati nell'Appendice al capitolato d'oneri;
- prevedere eventuali ulteriori requisiti necessari e premiali dell'offerta, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in L. n. 108/2021 scelti eventualmente tra quelli indicati nell'Appendice al capitolato d'oneri;
- inserire nei contratti l'applicazione di **penali** per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 del predetto art. 47, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto (art. 47, co.6).

Ai sensi del **comma 7 dell'art.47**, le Amministrazioni hanno la facoltà di escludere l'inserimento negli Appalti Specifici, dei predetti requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo 47, o stabilire una quota inferiore rispetto a quella prevista, dandone una adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Si precisa che le modalità applicative delle misure previste dal suddetto art. 47, cui le stazioni appaltanti dovranno adeguare le proprie procedure, sono state definite dalle Linee Guida di cui al comma 8, del medesimo art. 47 del decreto legge n.77/2021, approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021.

6.3 Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività), con l'osservanza della disciplina di cui al CdO della lettera di invito.

È consentito l'avvalimento con l'osservanza della disciplina di cui all'AS con imprese ausiliarie ammesse al presente SDAPA al momento dell'invio della lettera d'invito e pertanto invitate. Resta fermo in tal caso che l'offerente dovrà possedere i requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando istitutivo per la categoria merceologica oggetto dell'AS alla quale deve risultare comunque ammesso e per



la quale si presenta offerta.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1.2.

6.4 L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera.

Si precisa che per la partecipazione all' AS, a pena di esclusione dallo stesso:

- a) in caso di partecipazione in forma singola, l'operatore economico singolo, il consorzio fra società cooperative o tra imprese artigiane, il consorzio stabile e l'aggregazione con soggettività giuridica, dovranno possedere, al momento di presentazione dell'offerta, i requisiti di selezione indicati nella lettera di invito;
- b) in caso di partecipazione in forma associata, il RTI, il consorzio ordinario e l'aggregazione senza soggettività dovranno possedere i requisiti di selezione indicati nella lettera di invito come di seguito precisato:
 - per la capacità economico finanziaria, sulla base della somma dei fatturati specifici per ciascuna categoria, posseduti e dichiarati dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività al momento della presentazione dell'offerta; resta fermo quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice per cui la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;
 - per la qualifica SOA, o, dove quest'ultima non fosse richiesta, per i requisiti dell'art. 90 del DPR 207/2010, la documentazione allegata alla lettera di invito stabilirà se il requisito debba essere posseduto da tutte le imprese o solo dalle esecutrici la specifica prestazione. Resta fermo che ogni impresa potrà eseguire le sole prestazioni per le quali risulta in possesso della SOA per la qualificazione richiesta.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.1.2, pertanto, potrà, ove interessato, presentare offerta solo un operatore invitato.

Gli operatori economici ammessi allo SDAPA e invitati a partecipare all' AS, ove siano interessati a parteciparvi, inviano entro il termine indicato nell'invito la propria offerta attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

7. STRUMENTI INFORMATICI

7.1 Il Sistema informatico di e-Procurement

Il Sistema informatico è costituito da una piattaforma informatica ed un software applicativo nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal Codice e dal D. Lgs. n. 82/2005.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero



subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Ove possibile Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura e per gli AS potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Ogni eventuale richiesta, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione, dovranno essere rivolte al Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it. Eventuali contestazioni in ordine al malfunzionamento o all'utilizzo del Sistema dovranno, invece, essere rivolte a Consip S.p.A. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite dalle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione", dal presente paragrafo 7 nonché dal successivo paragrafo 10 del presente CdO.

7.2 Gestore del Sistema

Il Gestore del Sistema è incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. A tale fine, il Gestore del Sistema predispone le funzionalità necessarie per la creazione di un apposito fascicolo informatico relativo a ciascuna procedura, che contiene i dati, i documenti, le comunicazioni del Sistema e i log di Sistema. La stazione appaltante estrae dal Sistema il fascicolo informativo relativo alle procedure di sua competenza e provvede alla conservazione del medesimo secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all'attività da questo svolta e dal relativo contratto stipulato



con Consip.

7.3 Area comunicazioni

L'operatore economico con la presentazione della "*Domanda di ammissione*" elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, così come disciplinato dalle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione".

In caso di indisponibilità temporanea dell'Area Comunicazioni o quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, Consip e le stazioni appaltanti si riservano di utilizzare la PEC.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte dalla Consip S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di ammissione al presente SDAPA ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- l'effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all'operatore economico dal Bando per l'ammissione al presente SDAPA e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell'ammissione al presente SDAPA, nonché per la partecipazione agli AS e per l'aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- la gestione della partecipazione e dell'utilizzo dello SDAPA da parte dell'operatore economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello SDAPA e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello SDAPA in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciati vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun AS, della successiva stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello SDAPA) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla



normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati alle Amministrazioni e alle Stazioni appaltanti ai fini degli AS;
- comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. o la Stazione Appaltante svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari del singolo AS;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite nell'ambito degli AS;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente



aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente SDAPA. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), con sede in Roma, Via XX settembre n. 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A. è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di ammissione, l'operatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche



giudiziari, come sopra definito.

L'operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità sopra descritte.

I dati dell'operatore possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

9. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dello SDAPA, l'operatore economico dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed a quanto previsto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul sito internet della Società.

10. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede, nonché secondo quanto disciplinato nelle Regole, ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. e/o le Stazioni appaltanti e/o le Amministrazioni segnaleranno il fatto all'autorità giudiziaria, all'A.N.AC., all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, da Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal Sito e dal Sistema.

Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli operatori economici e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.



Con la Registrazione e la presentazione della domanda di ammissione, gli operatori economici manlevano e tengono indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente CdO, nel Bando, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente CdO, il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

11. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Capitolato tecnico

Appendice 1 - Appendice al Capitolato d'oneri - Valutazione tecnica

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)